AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Presidente

omissis

Fasc. 3741/2022 (URCP 52/2022)

Oggetto

Quesito in merito all'individuazione degli organi deputati agli adempimenti di cui all'articolo 32, commi 2 e 7.

Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Ente con nota acquisita al prot. Autorità n. 61438 del 27/07/2022, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28/9/2022 ha deliberato quanto segue.

Con riferimento all'individuazione dell'organo deputato all'adozione del decreto o della determina a contrarre, si rappresenta che l'articolo 32, comma 2, del codice dei contratti pubblici stabilisce che «*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*». L'individuazione dell'organo competente ad adottare il decreto o la determina a contrarre è quindi effettuata da ciascuna amministrazione, in piena autonomia, tenendo conto del proprio assetto organizzativo. Ciascun Ente, quindi, potrà procedere liberamente all'attribuzione della relativa funzione individuando l'organo ritenuto più adeguato. Può affermarsi che la prassi invalsa nelle amministrazioni pubbliche vede la funzione *de qua* affidata, solitamente al responsabile dell'unità organizzativa preposta agli acquisti.

Con riferimento alla questione relativa all'individuazione dell'organo deputato all'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, la proposta di aggiudicazione (formulata dalla commissione giudicatrice) è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante. Anche in questo caso, quindi, l'individuazione dell'organo cui è demandata detta funzione è effettuata dalla stazione appaltante in piena autonomia. In mancanza di individuazione, la funzione è svolta dal RUP.

L'articolo 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici prevede che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione è demandata, anch'essa, all'organo preposto individuato dall'amministrazione, solitamente identificato nel responsabile dell'unità organizzativa preposta agli acquisti o nel RUP.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente